

VINCENZO ROSARIO
IACOVINO

CN = VINCENZO
ROSARIO IACOVINO
C = IT

STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI
PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI
PEC. VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT
WWW.IACOVINOEASSOCIATI.IT

CAMPOBASSO, 86100
VIA E. BERLINGUER N. 1
TEL./FAX 0874/69016

ROMA, 00198
VIA LIMA N. 20
TEL. 06/97881020

OLBIA (S.S.), 07026
VIA BASILICATA N.3
TEL./FAX 0789/200109

ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEGLI ATTI IMPUGNATI EX ART. 56 C.P.A.

PER: per la **dott.ssa Angela Anna Tancredi** (C.F. TNCNLN73H67D643V) nata a Foggia (Cb) il 27.6.1973, rappresentata e difesa dall' **Avv. Vincenzo IACOVINO** [C.F. CVNVCN61R07F391R; pec: vincenzo.iacovino@legalmail.it] giusta procura in calce al presente atto ed elezione di domicilio presso il suo studio in Roma alla via Lima n.20.

Ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it nonché il numero di Tel./Fax. 06/97881020].

ricorrente

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro p.t.;**
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, in persona del legale rapp.te e Direttore generale p.t.**

resistenti

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- Del decreto dipartimentale r.0000853 del 16.4.2024 con cui l'Amministrazione resistente comunicava all'odierna ricorrente l'avvenuta esclusione dalla partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione per mancanza dei requisiti richiesti dal D.M. 8 giugno 2023, n. 107;
- Ove necessario e limitatamente alle parti che si dovessero ritenere lesive dalla posizione dell'odierna ricorrente, del D.M. 8 giugno 2023, n. 107;
- Di ogni ulteriore atto e provvedimento anche dagli estremi sconosciuti che dovesse ritenersi lesivo della posizione dell'odierna ricorrente.

PREMESSA IN FATTO

- 1)** La ricorrente è docente in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici;
- 2)** L'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
- 3)** La procedura di concorso era finalizzata, in particolare, almeno inizialmente, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale;
- 4)** La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi;
- 5)** L'odierna ricorrente, docente candidata al ruolo di Dirigente scolastico, ha quindi sostenuto la prova scritta, del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede del territorio nazionale a lei assegnato. Si è recata presso l'Istituto scolastico di Roma assegnatole dal MIUR, per svolgere la prevista prova scritta del corso-concorso di cui alla G.U. n. 90 del 24.11.2017;
- 6)** Dopo aver superato in modo brillante la prova preselettiva il giorno 23 luglio 2018, il 18 ottobre la docente si è recata presso l'Istituto scolastico assegnatole, in Roma, per sostenere la prova scritta;
- 7)** La docente, oggi ricorrente, riusciva comunque a portare a termine la prova scritta ottenendo un punteggio molto lusinghiero, pari ad 81 punti;
- 8)** Alla luce di quanto sopra, mediante provvedimento di ammissione alla prova orale pubblicato dal MIUR in data 27.03.2019, la ricorrente veniva ammessa alla prova orale del concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici. Dopo la pubblicazione dei risultati della prova scritta in data 27.03.2019, l'Amministrazione ha consentito peraltro l'accesso solo in data 9 maggio 2019, un mese e mezzo dopo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi;
- 9)** Sicché, la docente si sottoponeva alla prova orale del concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici in data 17 giugno 2019;
- 10)** All'esito della prova orale, alla docente veniva attribuito il punteggio di 63 punti. Punteggio che, nonostante significasse la sufficienza, non è stato ritenuto idoneo per l'idoneità e il superamento della graduatoria;

11) In occasione delle diverse prove susseguitesi nell'ambito della procedura *de qua*, inverso, si verificavano una serie di irregolarità ascrivibili alla forma di *mala gestio* da parte dell'Amministrazione, fattispecie che inficiavano pesantemente la regolarità della procedura e, per l'effetto, l'esito negativo della stessa per l'odierna ricorrente;

12) in ragione di ciò la dott.ssa Tancredi, per mezzo dello scrivente difensore, proponeva ricorso innanzi a Codesto Spett.le Tar – iscritto a ruolo con n. 12092/2019 – per l'impugnazione degli atti della procedura concorsuale ritenuti viziati;

13) all'esito delle varie vicende processuali, Codesto Tar, con sentenza n. 16710/2022 pubblicata in data 12.12.2022, rigettava il ricorso promosso dall'odierna ricorrente. È d'uopo evidenziare che la citata sentenza non veniva notificata e, pertanto, passava in giudicato il 12.6.2023;

14) occorre evidenziare che, nelle more, ben prima del passaggio in giudicato della citata sentenza, interveniva l'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 entrata in vigore il 28 febbraio 2023 che prorogava la graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, prevedendo una specifica procedura di reclutamento. il citato articolo 5, comma 11-quinquies del DL n. 198/2022, infatti, individuava i soggetti ammessi alla partecipazione al corso intensivo di formazione introdotto dalla medesima disposizione legislativa elencandone le condizioni e il successivo comma 11-sexies del medesimo articolo del DL n. 198/2022 che ha previsto le modalità di accesso ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies;

15) in particolare, con il DM 8 giugno 2023, n. 107 venivano definite le modalità di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale in attuazione dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11- novies del DL n. 198/2022 prevedendo che *“1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;”*;

16) essendovi ancora pendenza dei termini per l'impugnazione della sentenza di rigetto emessa da Codesto Spett.le Tar, la dott.ssa Tancredi, in virtù della richiamata normativa, decideva di non adire il Consiglio di Stato, ciò, lo si ribadisce, in quanto la sentenza sarebbe passata in

giudicato ben oltre la data del 28 febbraio 2023 e anche dopo l'adozione dello stesso Decreto Ministeriale. In sostanza a quelle date vi era ancora pendenza di contezioso;

17) Ebbene, essendo in possesso di tutti i requisiti specifici richiesti per la partecipazione Concorso riservato, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui al D.M.107 8 giugno 2023, la dott.ssa Tancredi inoltrava la relativa domanda di partecipazione e, contestualmente, come espressamente previsto, trasmetteva anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui evidenziava le vicende processuali pregresse e, nello specifico, la pendenza del giudizio in ragione della sussistenza dei termini per la proposizione di appello alla finanche alle data dell'8.6.2023 (data di pubblicazione del D.M. n.107);

18) con provvedimento n.38649 del 20.3.2024 il Ministero comunicava le previste date per il sostenimento della prova orale. In una prima fase, correttamente, l'Amministrazione ammetteva la ricorrente alla prova orale del concorso riservato (rientrante nella categoria di cui alla lett. c dell'art. 2 comma 1 D.M. n.107), convocandola per la data del 28 maggio 2024. Tuttavia, in un secondo momento e del tutto inopinatamente, l'Amministrazione comunicava – con il decreto dipartimentale r. 0000853 del 16.4.2024 oggi impugnato - alla dott.ssa Tancredi l'avvenuta esclusione dalla procedura rilevando che dalla *“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà TANCREDI ANGELA ANNA ha attestato ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023;”*

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli atti impugnati con il presente ricorso, sono da considerarsi illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE L.241/1990;

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 107/2023;

VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI DA 11-QUINQUES A 11-NOVIES DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198;

VIOLAZIONE DEL D.M. 8 GIUGNO 2023, N. 107;

DIFETTO DI ISTRUTTORIA;

DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

È doveroso evidenziare che, dallo scarno provvedimento oggi impugnato, è appena comprensibile la ragione dell'esclusione della ricorrente dalla procedura *de qua*.

Difatti, come esposto in fatto, a dire dell'Amministrazione, la ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti specifici richiesti dall'art. 2 del D.M. 107/2023 a norma del quale *“1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; Il Ministro dell'istruzione e del merito b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; **c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale**”*.

È evidente che, al contrario di quanto erroneamente sostenuto dall'Amministrazione, la ricorrente rientrerebbe appieno nella fattispecie di cui alla lettera c del citato articolo 2 avendo pendente – alla data del 28 febbraio 2023 – un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Tanto era stato specificato con estrema dovizia nella dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata alla domanda di partecipazione, ove era stata esplicitata la situazione di fatto. Ed infatti nella prefata nota veniva evidenziato come la dott.ssa Tancredi aveva *“proposto ricorso innanzi al Giudice amministrativo TAR Lazio nr.g. 12092/2019, notificato in data 16.09.2019 definito con sentenza 16710/2022 pubblicata in data 12.12.2022 e mai notificata Evidenzia che sia alla data del 28.02.2023 nonché a quella della pubblicazione del DM & giugno 2023, n. 107 era ancora nei termini di legge (6 mesi) per proporre appello, La sottoscritta decideva di non promuovere appello stante la pubblicazione in data 08.06.2023 n.107 e rientrando nella platea dei potenziali destinatari della procedura del suindicato Decreto con la conseguenza che l'atto di appello sarebbe stato del tutto superfluo rispetto alla finalità transattiva prevista dallo stesso decreto.”*

La ricorrente, avendo appreso della pubblicazione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 e delle previsioni in esso contenute, decideva di non impugnare immediatamente la sentenza di primo grado, con la consapevolezza delle novelle normative intervenute che le avrebbero consentito di partecipare al futuro concorso.

In sostanza è indubbio che la posizione dell'odierna ricorrente coincidesse perfettamente con la previsione di cui all'art. 2 comma 1 lett. c del D.M. n.107/2023 (specificamente riconducibile alla lett. C) e il provvedimento di esclusione appare affetto da un macroscopico vizio di istruttoria.

È doveroso evidenziare di giudizio pendente si parli anche in quei casi in cui sia intervenuta una sentenza di merito e non siano ancora decorsi i termini per l'impugnazione della stessa.

A dirlo è la cospicua giurisprudenza formatasi in merito che ha, a più riprese, chiarito che **“Inoltre, deve affermarsi che sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr.Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778).”** (Consiglio di Stato sez. VI, 05/04/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 05/04/2019), n.2252).

Della stessa opinione la stessa Cassazione che – in tema di ricorsi per eccessiva durata del procedimento – ha stabilito che **“ai fini della condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, sussiste la pendenza del procedimento, nel cui ambito la violazione del termine di durata ragionevole si assume verificata, allorché' sia stata emessa la relativa sentenza di primo grado e non sia ancora decorso il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione (Cass. 2003/11231)”** (Cassazione civile sez. I, 27/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 27/05/2010), n.13014).

È indubbio, pertanto, anche alla luce della citata giurisprudenza, che debba essere considerato pendente il giudizio conclusosi con sentenza che non sia ancora passata in giudicato per mancata decorrenza dei termini di impugnazione.

Ciò anche in ragione del fatto che si tratta di una sentenza di primo grado e, dunque, soggetta a strumenti di impugnazione ordinari.

Facendo sapiente uso dei principi enunciati nella citata sentenza del Consiglio di Stato e delle altre ed ulteriori richiamate nella stessa, anche al fine di evitare inutili esborsi economici e (non di meno) di non avviare ulteriori azioni che potessero assumere la natura meramente strumentale – con innegabile e conseguente aggravio per gli stessi organi giudiziari – la dott.ssa Tancredi decideva di non impugnare la sentenza avendo i richiesti requisiti di legge.

Ragionando diversamente – ovvero ritenendo venuta meno la pendenza del giudizio con la sola pubblicazione della sentenza – si arriverebbe ad ammettere che una sentenza pubblicata nell'ultimo giorno utile (28.2.2023) e non impugnata nel giro di poche ore, avrebbe determinato l'estromissione dalla procedura del soggetto interessato. Ciò, è inutile dirlo, appare quale una aberrazione inammissibile che determinerebbe una astratta e chiara ipotesi di disparità di

trattamento, rimessa al mero caso fortuito, identificabile con la data di pubblicazione della sentenza.

Evidente che la finalità della normativa fosse ben diversa ragionevolmente orientata al *favor participationis* principio cardine in materia concorsuale. In definitiva, anche dinanzi a dubbi interpretativi, l'Amministrazione, in ossequio al principio pocanzi richiamato, avrebbe dovuto, indubbiamente, ammettere la ricorrente alla procedura *de qua*, favorendo la partecipazione al corso di formazione.

Peraltro, una simile interpretazione, conforme all'orientamento giurisprudenziale, risulta essere aderente anche con quelle che sono le stesse finalità perseguite dal legislatore con l'indizione della specifica procedura riservata indetta sensi dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Nello specifico il comma 11 – *septies* del citato decreto prevedeva “*Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso.*”

In sostanza, essendo esplicita la finalità di scongiurare soccombenze in sedi giudiziarie scaturenti dal concorso a suo tempo bandito, coerentemente il concetto di pendenza giudiziaria non poteva che essere rivolto anche ai giudizi addivenuti a sentenza e non ancora passati in giudicato. Evidentemente nell'ottica deflattiva perseguita dal legislatore, si volevano evitare le conseguenze di sentenze sfavorevoli in sede giudiziale, rischio ben presente anche in sede di gravame con sentenze non ancora passate in giudicato.

Concludendo è evidente il macroscopico errore in cui è incorsa l'Amministrazione che ha ritenuto la posizione della ricorrente non rientrante tra quelle specificamente previste dall'art. 2 comma 1 del d.m. 107/2023, essendo chiaro che la dott.ssa Tancredi avesse proposto ricorso entro i termini di legge e, avesse, altresì, pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale, ciò in virtù di una sentenza ancora impugnabile e non passata in giudicato.

SULLA SUSSISTENZA DEL *PERICULUM IN MORA*

Evidenziata la piena sussistenza del *fumus boni iuris* per gli esposti motivi in diritto, si deve ritenere altresì pienamente sussistente il *periculum in mora*.

Sul punto è doveroso evidenziare che con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – n.38649 del 20.3.2024 – venivano indicate tutte le possibili date di convocazione per la prova orale ai candidati al concorso. Dallo spesso risulta che l'ultima di prova ora è quella del 31 maggio 2024 (non a caso la ricorrente aveva ricevuto in un primo momento la convocazione per il 28 maggio 2024 – cfr. mail di convocazione).

È, dunque, evidente che dato il ristrettissimo lasso temporale, non solo una eventuale decisione di merito, ancorché di accoglimento del ricorso, interverrebbe tardivamente rispetto alla predetta data, ma anche un provvedimento cautelare collegiale risulterebbe inidoneo a garantire la tutela dell'interesse legittimo vantato dalla dott.ssa Tancredi.

In sostanza, in relazione al *periculum in mora*, sussistono tutti i presupposti per richiedere la misura cautelare monocratica prevista dall'art.56 c.p.a. che prevede che “*prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie*”.

D'altra parte, alcun danno ricadrebbe in capo all'Amministrazione dall'accoglimento della richiesta misura cautelare e, dunque, dall'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura *de qua*.

In definitiva l'urgenza della questione sottoposta mal si concilia con i tempi richiesti per la definizione del merito del presente giudizio ed addirittura, vista l'imminenza della data della prova orale, impone la necessità di chiedere che venga disposta, con provvedimento monocratico da confermarsi successivamente in sede collegiale, l'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente alla stessa, o qualsiasi altra misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare la posizione della ricorrente. La mancata concessione delle richieste misure cautelari espone la ricorrente al rischio di vedere vanificati gli effetti dell'auspicato accoglimento del ricorso. In attesa della decisione di merito verrebbe conclusa la prova orale e la procedura troverà la propria conclusione con la definitiva ed illegittima estromissione della dott.ssa Tancredi.

Alla luce di quanto sopra, si insiste per la concessione della richiesta misura cautelare anche monocratica, misura che si concretizzi nell'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale (in qualsiasi giorno di cui al calendario redatto dall'Amministrazione), ovvero con altri provvedimenti ritenuti idonei a tutelare il rischio pocanzi paventato.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento, previa sospensione cautelare anche di carattere monocratico, degli atti censurati e gravati con il ricorso.

In ogni caso si chiede accertarsi il diritto o interesse legittimo della ricorrente a partecipare, anche con riserva, alla prova orale ed alla procedura del corso intensivo di formazione nonché della relativa prova finale, avendo, la dott.ssa Tancredi, tutti i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento e, nello specifico, rientrando il suo caso tra quelli previsti dall'art. 2 comma 1 lett. C del D.M. 107/2023, in ragione della pendenza di un contezioso giurisdizionale alla data del 28.2.2023.

Con ogni conseguenza sulle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Ai fini del contributo si dichiara che trattasi di una causa di pubblico impiego concorsuale di natura indeterminabile soggetta ad un contributo unificato di euro 325.00.

Roma 6.5.2024

Avv. Vincenzo Iacovino